

CONVENZIONE

per l'esercizio del controllo analogo congiunto su "UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l."

Il sottoscritto soggetto di diritto pubblico, in qualità di consorziato di UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l., in attuazione di quanto previsto dallo Statuto,

PREMESSO CHE

- con la legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale), è stata istituita Umbria digitale s.c.a.r.l. per la promozione dello sviluppo informatico telematico dell'Umbria;
- ai sensi dell'art. 3, comma 27, legge 24 dicembre 2007, n. 244 le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- ai sensi della citata legge regionale n. 9/2014, Umbria Digitale scarl ha capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale e opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di "in house providing";
- Umbria Digitale scarl è società di partecipazione della Regione che interviene nelle iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle finalità istituzionali e che l'intero capitale della Società è detenuto esclusivamente da enti pubblici;
- ai sensi delle direttive comunitarie nn. 2014/23/UE e 2014/24/UE (di seguito "Direttive comunitarie) ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società "in house":
 - *"un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata";*
 - *"controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - i) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;*
 - ii) tali amministrazioni aggiudicatrici sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
 - iii) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.",*
- ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive comunitarie, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di loro competenza su Umbria Digitale

s.c.a.r.l., demandandolo all'Unità di controllo", secondo le disposizioni a tal proposito dettate dalla presente convenzione, avente natura pubblicistica;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, legale rappresentante dell'ente
....., al fine di esercitare il controllo analogo congiunto su UMBRIA DIGITALE s.c.a.r.l.

ADERISCE ALLA SEGUENTE CONVENZIONE

Art. 1 – Premesse

1. I Soci convengono sulla necessità di confermare e dare piena attuazione alla configurazione della Società Umbria Digitale s.c.a.r.l. quale società in house per lo svolgimento dei servizi e delle attività di interesse generale previste dalla l.r. 9/2014, art. 11. A tal fine con la presente Convenzione i soci intendono disciplinare l'esercizio congiunto e coordinato del loro potere assoluto di direzione, di coordinamento, supervisione e di controllo su Umbria Digitale s.c.a.r.l., per garantire la piena attuazione del controllo congiunto, analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive comunitarie.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina:

- a) le modalità con cui la Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su Umbria Digitale s.c.a.r.l. il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto;
- b) gli elementi necessari delle convenzioni da stipularsi tra Umbria Digitale s.c.a.r.l. e i singoli soci per le attività che saranno conferite, affidate o cofinanziate dagli stessi e la relativa contribuzione.

Art. 3 - Durata e disciplina della convenzione

1. La durata della presente Convenzione coincide con la durata della Società.
2. La presente Convenzione deve essere costantemente allineata con le clausole dello Statuto sociale.
3. I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie azioni o i diritti di opzione sulle quote da emettere, alle condizioni e nelle forme stabilite nello Statuto sociale, esclusivamente ai soggetti pubblici indicati all'art. 11, della l. r. 9/2014 e all'art. 5 dello Statuto sociale.
4. Il trasferimento delle quote è condizionato all'adesione dei nuovi soci alla presente Convenzione. Il venir meno della qualità di socio comporta, parimenti, l'automatico recesso dalla presente Convenzione.

Art. 4 – Amministratore Unico

1. I soci s'impegnano affinché l'Amministratore Unico sia scelto fra persone di comprovata esperienza amministrativa, gestionale o professionale, nel rispetto delle norme vigenti in materia, con particolare riguardo alla normativa in materia di parità di genere e alle prescrizioni concernenti la nomina nelle società partecipate dagli Enti pubblici.

2. Con l'adesione alla presente Convenzione le Amministrazioni firmatarie conferiscono:

- i poteri di gestione all'Amministratore Unico di Umbria Digitale scarl nei limiti di quanto stabilito dalle disposizioni normative, dallo Statuto e dalla presente Convenzione;

- delega ai componenti dell'Unità di controllo i cui poteri di rappresentanza sono attribuiti nei limiti di quanto stabilito dallo Statuto e dalla presente Convenzione.

Art. 5 – Unità di controllo e modalità di esercizio del controllo congiunto

1. La Regione e gli altri soci partecipanti al capitale sociale, conformemente con quanto previsto dall'ordinamento giuridico comunitario, nazionale e regionale, esercitano su Umbria Digitale s.c.a.r.l. un controllo congiunto analogo a quello esercitato sui propri servizi, ai sensi di quanto previsto dalle richiamate Direttive comunitarie, dalla legge regionale n. 9/2014, dallo Statuto e dalla presente convenzione, mediante un organismo di controllo, di seguito denominato "Unità di controllo", che opera presso la Società, la quale garantisce il supporto amministrativo e strumentale.

2. L'Unità di controllo rappresenta la sede del coordinamento dei soci per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, d'informazione, di consultazione, di valutazione e verifica, di controllo preventivo, consuntivo e ispettivo, ai fini dell'esercizio del controllo analogo sulla gestione e amministrazione della Società.

3. All'Unità di controllo spetta la disamina preventiva degli ordini del giorno e delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea dei Soci. Può esprimere pareri preventivi in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e formulare proposte di modifica o integrazione.

4. Ogni determinazione in merito agli indirizzi ed obiettivi, al bilancio, ai piani strategici, economici e patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società, tutti gli atti sottoposti a deliberazione assembleare sono approvati previo parere obbligatorio dell'Unità di controllo.

5. L'Assemblea, ove deliberi in senso difforme dal parere dell'Unità di controllo, è tenuta a motivare specificatamente la propria decisione.

6. L'Unità di controllo verifica lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e di lungo periodo della Società, attuando in tal modo il controllo sull'attività della stessa. A tal fine, l'Amministratore Unico trasmette alla Unità di controllo la seguente documentazione e ne dà contestuale comunicazione ai soci:

- report almeno semestrale relativo allo stato di attuazione del piano triennale e del piano annuale unitamente all'elenco delle decisioni assunte, con espressa indicazione degli eventuali scostamenti o criticità e relative proposte di ripianificazione o superamento;
- le proposte concernenti le attività o i progetti che non siano comprese nel piano triennale e nel piano annuale;
- la proposta di bilancio di esercizio almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'Assemblea;

- ogni operazione immobiliare;
- mutui, avalli, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra forma di garanzia;
- proposte di modifiche statutarie, proposte di aumento o riduzione del capitale;
- ogni altra questione che l'Amministratore Unico ritenga di sottoporre.

7. L'Unità di controllo si pronuncia entro 10 giorni dalla ricezione della documentazione relativa agli argomenti di sua competenza e trasmette il parere conseguente all'Amministratore Unico e ai soci per l'espressione del voto in assemblea. In caso di mancato pronunciamento nel suddetto termine, si intenderà determinato un silenzio assenso e dunque potrà prescindersi dal parere preventivo della stessa Unità di controllo.

Art. 6 – Composizione, nomina e modalità di funzionamento della Unità di controllo.

1. L'Unità di controllo è struttura tecnica, permanente, composta complessivamente da sette membri, come di seguito indicati:

- a) uno nominato dalla Giunta regionale;
- b) quattro, rappresentanti degli enti locali territoriali, individuati e nominati dal Consiglio delle Autonomie Locali nei modi e con le procedure dallo stesso determinate;
- c) uno in rappresentanza degli enti del sistema sanitario regionale;
- d) uno in rappresentanza degli altri enti soci.

2. L'Unità di controllo è presieduta dal componente di nomina regionale, il quale può nominare un segretario che lo coadiuva nello svolgimento delle proprie funzioni.

3. L'Unità di controllo si riunisce ogni qualvolta necessario su convocazione del presidente e comunque con cadenza almeno semestrale.

4. L'Unità di controllo si riunisce con la maggioranza dei componenti ed esprime le proposte e i pareri di propria competenza con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

5. Di ciascuna riunione e delle relative decisioni assunte deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

6. L'organizzazione e il funzionamento della Unità di controllo, nonché le modalità e la tempistica dei propri adempimenti, per quanto non previsto dalla presente convenzione, è disciplinato con atto interno di auto organizzazione dell'organismo medesimo.

Art. 7 – Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo, la Unità di controllo riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso:

- la relazione semestrale sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
- la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società, contenute nel documento programmatico;
- la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società.

b) entro il 30 novembre e comunque almeno un mese prima di ogni anno, la proposta del piano triennale e del piano annuale delle attività e relativi budget di previsione, redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo, con particolare riferimento alla macrostruttura organizzativa della società, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi da espletare;

c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente;

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui al precedente art. 6, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni della Unità di controllo, tutta la documentazione necessaria (relazioni, modelli contabili, budget, reporting, ecc.) ed a trasmetterla nei tempi dalla stessa indicati.

Art. 8 – Diritti dei soci

1. L'Unità di controllo deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i soci partecipanti in Umbria Digitale s.c.a.r.l., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta.

2. Ciascun socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno alla Unità di controllo, sottopone alla medesima le proposte e problematiche attinenti la Società.

3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i soci richiedano informazione e documenti concernenti l'attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all'Amministratore Unico e alla Unità di controllo e il relativo riscontro è fornito dalla Società.

4. I Componenti della Unità di controllo sono referenti nei confronti dei soci che li hanno nominati, ciascuno dei quali può chiederne l'audizione.

5. Le attività previste in capo all'Unità di controllo debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.

Art. 9 – Modalità di controllo sulle attività affidate dai soci

1. Le attività sono affidate a Umbria Digitale s.c.a.r.l. dalla Regione o dagli altri soci, sia congiuntamente che disgiuntamente con atto che ne disciplina i relativi rapporti e ne definisce le finalità ed i risultati attesi, nell'ambito della programmazione annuale e pluriennale dell'attività societaria, in modo da assicurare il controllo sulle prestazioni coordinato con il controllo analogo.

Art. 10 – Norme finali e di prima applicazione

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data di adesione da parte di tutti i soci di Umbria Digitale s.c.a.r.l. ed è operativa dalla data di nomina di tutti i componenti dell'Unità di controllo.

2. La sottoscrizione del presente atto, in via unilaterale per adesione con modalità digitale, ha la stessa efficacia del contratto sottoscritto contestualmente da tutti i partecipanti e lo sostituisce formalmente a tutti gli effetti di legge.

3. Per l'anno 2015, la quota di partecipazione al fondo consortile è fissata nella misura pari a quella versata per l'anno 2014 per gli enti soci SIR. La quota di partecipazione al fondo consortile per gli altri enti è fissata in € 1.500,00.

4. Per gli anni successivi la quota di partecipazione al fondo consortile è disciplinata dallo Statuto.

PER APPROVAZIONE E ADESIONE

Perugia lì
